



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 17.04.2009
Modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 16.12.2009

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 4 Responsabilità
- Art. 5 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

- Art. 7 Dichiarazione o avviso di morte
- Art. 8 Denuncia della causa di morte
- Art. 9 Rinvenimenti
- Art. 10 Accertamento della morte
- Art. 11 Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 12 Morte per malattia infettiva
- Art. 13 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 14 Nulla osta dell’Autorità Giudiziaria
- Art. 15 Sepoltura di parti di cadavere
- Art. 16 Denuncia dei nati morti

CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 17 Periodo di osservazione
- Art. 18 Protrazione
- Art. 19 Riduzione
- Art. 20 Precauzioni

CAPO IV – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- Art. 21 Locale di osservazione e obitorio

CAPO V – FERETRI

- Art. 22 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 23 Verifica e chiusura feretri
- Art. 24 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 25 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 26 Piastrina di riconoscimento

CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 27 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 28 Trasporti funebri
- Art. 29 Trasporti a pagamento
- Art. 30 Orario e trasporti
- Art. 31 Norme generali per i trasporti
- Art. 32 Riti religiosi
- Art. 33 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 34 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 35 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 36 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 37 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 38 Trasporto di ceneri e resti mortali
- Art. 39 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CAPO VII – RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 40 Casi di riscontro
- Art. 41 Riscontro su portatori di radioattività
- Art. 42 Risultati dei riscontri

CAPO VIII – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

- Art. 43 Rilascio di salme a scopo di studio
- Art. 44 Rilascio di ossa a scopo di studio
- Art. 45 Commercio di salme e resti mortali
- Art. 46 Prelievo di parte di cadavere

CAPO IX – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- Art. 47 Autopsie
- Art. 48 Imbalsamazione
- Art. 49 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività
- Art. 50 Trattamento antiputrefattivo

TITOLO II DISCIPLINA DEI CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Art. 51 Elenco dei cimiteri
- Art. 52 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 53 Custodia
- Art. 54 Ammissione nel cimitero
- Art. 55 RegISTRAZIONI
- Art. 56 Deposito dei registri

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 57 Disposizioni generali
- Art. 58 Planimetrie dei cimiteri
- Art. 59 Ampliamento e costruzione nuovi cimiteri

CAPO III – DOTAZIONE CIMITERIALI

- Art. 60 Camera mortuaria
- Art. 61 Ossario comune

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 62 Inumazione
- Art. 63 Cippi, copritombe e lapidi
- Art. 64 Tumulazione (sepulture private)
- Art. 65 Deposito provvisorio

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 66 Esumazioni ordinarie
- Art. 67 Esumazioni straordinarie
- Art. 68 Estumulazioni
- Art. 69 Competenze e tariffe
- Art. 70 Oggetti da recuperare
- Art. 71 Disponibilità dei materiali

CAPO VI – CREMAZIONE

- Art. 72 Crematorio
- Art. 73 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 74 Urne cinerarie
- Art. 75 Cinerario comune e campo per la dispersione delle ceneri

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 76 Orario
- Art. 77 Disciplina all'ingresso
- Art. 78 Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- Art. 79 Riti funebri
- Art. 80 Fiori e piante ornamentali
- Art. 81 Materiali ornamentali
- Art. 82 Iscrizioni ed elementi ornamentali sulle sepulture a tumulazione

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 83 Concessione Cimiteriale (Sepolture private)
- Art. 84 Durata delle concessioni
- Art. 85 Uso delle sepolture private
- Art. 86 Manutenzione
- Art. 87 Rinuncia di aree e manufatti in concessione
- Art. 88 Revoca della concessione
- Art. 89 Decadenza della concessione
- Art. 90 Estinzione della concessione

TITOLO IV PERSONALE COMUNALE

CAPO I – PERSONALE

- Art. 91 Compiti del personale. Attività di necroforo

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 92 Mappa
- Art. 93 Annotazioni in mappa
- Art. 94 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 95 Scadenario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 96 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 97 Concessioni pregresse
- Art. 98 Entrata in vigore
- Art. 99 Disposizioni finali

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

I

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in armonia con la normativa vigente in materia e, in particolare, con le disposizioni contenute:

- a) nel titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- b) nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e i.;
- c) nel D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
- d) nella legge 30 marzo 2001, n. 130 e relativi decreti attuativi.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

2. E' di esclusiva competenza del Sindaco l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie della sanità ed igiene pubblica.

Art. 3

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio dei servizi di polizia mortuaria sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia della planimetria del cimitero;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Le modalità del trasporto funebre, la forma di sepoltura e ogni altra eventuale operazione successiva sono autorizzate sulla base della volontà del defunto, espressa nelle forme di legge.

2. In assenza della volontà del defunto, la facoltà spetta al coniuge non legalmente separato e, in mancanza, al parente più prossimo secondo l'ordine di cui agli articoli 74 e seguenti del codice civile, ovvero al rappresentante legale dello stesso (tutore). Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la facoltà è espressa dalla maggioranza degli stessi.

3. E' fatta salva ogni diversa determinazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 6

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Fanno carico al Comune di Pianezze e sono compresi tra i servizi gratuiti:

a) la visita necroscopica;

b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

c) le spese per la fornitura gratuita del feretro per inumazione in fossa a terra ovvero per la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e le spese per il trasporto della salma.

2. Lo stato di bisogno viene determinato secondo le disposizioni del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali e la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e benefici diversi, con riferimento all'istituto del Minimo Vitale od altro equivalente.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 7

Dichiarazione o avviso di morte

1. La dichiarazione o avviso di morte è fatta, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere un avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 8

Denuncia della causa di morte

1. In base alla lettera a) dell'art. 103 del T.U.LL.SS. 27/7/1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, secondo la loro coscienza, ne è stata la causa.

La denuncia della causa di morte di cui sopra deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitarie e statistiche.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte al Sindaco è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

5. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185. In caso di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285. 6. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

6. L'Ufficiale dello Stato Civile, completata la mensile compilazione delle schede di morte, ne invierà copia alla A.S.L. del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, dovranno essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 9

Rinvenimenti

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10

Accertamento della morte

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile richiede l'accertamento di morte al medico necroscopo o altro delegato sanitario.

2. Il medico necroscopo o delegato ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato nel quale, se del caso, deve indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
4. Negli stabilimenti ospedalieri le funzioni del medico necroscopo sono svolte dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
5. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario dell' A.S.L. che li ha nominati ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.
6. La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal successivo art. 16 e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 11

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", si procede ai sensi degli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 38 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiute 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 12

Morte per malattia infettiva

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Verranno, inoltre, ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. La cassa deve essere duplice se ne è previsto il trasporto entro l'ambito del Comune. Se poi la destinazione finale è l'inumazione, è preferibile ricorrere a particolari cofani esterni a quello in legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili, previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. n.285/90.
2. Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuata osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13

Autorizzazione alla sepoltura

1. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo che ha accertato l'avvenuto decesso e che il decesso stesso non è, presumibilmente, dovuto a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura.
2. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura, nel cimitero, di parte di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 9.

Art. 14

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 15

Sepoltura di parti di cadavere

1. Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopo.

Art. 16

Denuncia dei nati morti

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare all'Ufficiale dello Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione o trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02.12.1975 n. 655 e successive modificazioni e il decreto 22 agosto 1994, n. 582, artt. 4 e 5.

Art. 18
Protrazione

1. Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall' articolo precedente.

Art. 19
Riduzione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il Sindaco potrà ordinare anche il trasporto della salma, mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge, disponendo la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 20
Precauzioni

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 10 – 12 – 14 del presente regolamento. Devesi, inoltre prevedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica, al fine di rilevare eventuali manifestazione di vita.

CAPO IV
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 21
Locale di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

3. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO V FERETRI

Art. 22

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 24.
2. Ogni feretro deve contenere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 26. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 24

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), con pareti di spessore non inferiore a cm 2 e non superiore a cm 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 25

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 24 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 27

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 28

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, posti in servizio da parte di privati, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 29
Trasporti a pagamento

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, posti in servizio da parte di privati, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 – 2° comma del citato D.P.R. n. 285/90.
2. Quando la salma, con i mezzi di cui al comma precedente, è trasportata in altro Comune oppure da altro Comune o Stato, è dovuto un diritto fisso come previsto all'art. 19, - 3° comma del D.P.R. n. 285/90.
3. I trasporti funebri che fruiscono della gratuità del feretro di cui all'art. 25, sono a pagamento quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno dei seguenti: il trasporto di composizioni floreali, il trasporto con feretro diverso da quello fornito ai sensi del precedente art. 25, la sosta lungo il percorso.
4. I trasporti funebri sono gratuiti ed a carico del Comune, nei casi previsti dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 30
Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di comune accordo con l'impresa funebre o con i familiari l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di più richieste fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 31
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 24; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 32
Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la legge 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 33

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 34

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 11, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 35

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli Interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 23.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 24, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata ai sensi degli artt. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 36

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 37

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 38

Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 74.

Art. 39

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., salva la competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

CAPO VII RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 40

Casi di riscontro

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo su proposta del Coordinatore Sanitario, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 41

Riscontro su portatori di radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 6 – 69 - 74 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185, in quanto applicabili.

Art. 42

Risultati dei riscontri

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.L.S.S. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VIII
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI
DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

Rilascio di salme a scopo di studio

1. Il rilascio di salme a scopo di studio dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40 – 41 – 42 - 43 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 44

Rilascio di ossa a scopo di studio

1. Il rilascio di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero può essere autorizzato dal Coordinatore della A.S.L. su richiesta scritta dei direttori di sale anatomiche a scopo didattico e di studio.

Art. 45

Commercio di salme e di resti mortali

1. E' assolutamente vietato il commercio di salme, di parti anatomiche, di ossa e di resti mortali in genere.

Art. 46

Prelievo di parte di cadavere

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è regolato dalle norme della legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni.

CAPO IX
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 47

Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con R.D. del 29.05.1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.2.

3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS. 02.07.1934 n. 1265.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 40.

5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 48

Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 49

Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 6 – 69 - 74 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

Art. 50

Trattamento antiputrefattivo

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito da personale incaricato dal Coordinatore Sanitario dell' A.S.L., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 – 9 - 10 del predetto D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO II DISCIPLINA DEI CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 51

Elenco dei cimiteri

1. Nel territorio comunale sussistono due cimiteri nelle seguenti località:
 - Piazza IV Novembre;
 - Via Pilastro;

Art. 52

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del servizio tecnico.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V, parte I, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le operazioni di inumazione e tumulazione, sono riservate al personale addetto al cimitero, il quale riceve istruzioni dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria il quale, a sua volta, collabora con l'ufficio tecnico e con l'ufficio dello stato civile.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Comune i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 53

Custodia

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è affidato a personale dipendente del Comune o mediante convenzione a terzi.

2. La persona incaricata, provvede a dare esecuzione al presente regolamento con particolare riferimento alle norme che attengono alla sorveglianza, alla pulizia ed ai servizi cimiteriali di competenza.

3. La persona incaricata, riceve istruzioni dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria il quale, a sua volta, collabora con l'ufficio tecnico e con l'ufficio dello stato civile.

4. In particolare deve:

- custodire le chiavi di entrata e dei locali siti nell'ambito dei cimiteri;
- assicurare l'apertura e la chiusura dei cimiteri secondo gli orari stabiliti ed esposti agli ingressi degli stessi;
- curare la pulizia e manutenzione di tutto il cimitero, compresi i piazzali esterni, con esclusione delle aree, tombe e sepolture private date in concessione;
- eseguire gli scavi nelle misure prescritte, con eventuale ausilio di mezzi meccanici, e provvedere alla inumazione delle salme;
- prestare la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- segnalare i danni e proporre le riparazioni e le modifiche necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni ai privati;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
- dare esecuzione alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie disposte dal Sindaco;
- accertare che per ogni sepoltura o movimento venga prodotta idonea documentazione e provvedere alla tempestiva annotazione nei registri.

Art. 54

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- le salme di persone decedute nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- le salme delle persone che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel limitrofo Comune di Molvena, limitatamente a coloro che appartengono alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire di Pianezze;

- le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune, morte fuori di esso concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.
- le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune ma che vi erano nate;
- le salme di genitori e/o figli di soggetti residenti da almeno 20 anni nel Comune di Pianezze.
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

2. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata, se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 D.P.R. 396/2000. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate al precedente art. 9.

Art. 55 Registrazioni

1. Il personale incaricato, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 54, 2° comma e scrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 55, 3° comma, la data e l'ora di inumazione ed il numero portato dal cippo;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenga in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione e trasloco di cadaveri o di ceneri.

Art. 56 Deposito dei registri

1. I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare degli stessi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al comune per essere conservato negli archivi.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 57 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero possono essere individuate aree riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 58
Planimetrie dei cimiteri

1. L'ufficio del Responsabile del servizio di polizia mortuaria deve essere dotato di una planimetria in scala 1:5000 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale, estesa anche alle zone circostanti e comprendente le zone di rispetto.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e comunque quando siano state apportate modifiche od ampliamenti.

Art. 59
Ampliamento e costruzione nuovi cimiteri

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico in ordine alla località prescelta, all'orografia, all'estensione dell'area, alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità e direzione della falda idrica.
2. I progetti di cui al comma precedente devono essere approvati dagli organi competenti a norma delle leggi sanitarie, previo parere dei competenti servizi A.S.L.
3. I progetti e le relazioni tecnico-sanitarie che li accompagnano, devono rispettare i criteri e le prescrizioni di cui agli artt. da 56 a 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m. e relative circolari esplicative.
4. Nella elaborazione del progetto, il tecnico incaricato dovrà tenere conto:
 - a) della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - b) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - c) dei prevedibili fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - d) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi per fosse ad inumazione;
 - b) eventuali campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario ;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune e cinerario comune.
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

CAPO III
DOTAZIONI CIMITERIALI

Art. 60
Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
2. La camera mortuaria deve essere dotata dei normali arredi per la deposizione dei feretri e di quelli necessari per poter funzionare anche da deposito di osservazione, se quest'ultimo manca.
3. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche costruttive di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/1990.

Art. 61
Ossario e Cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere, in forma indistinta, le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, previo parere del Coordinatore Sanitario. Lo stesso può essere utilizzato anche come cinerario comune.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 62
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi destinati alle inumazioni sono divisi in riquadri.
3. L'utilizzazione delle fosse deve iniziare da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le fosse dovranno rispettare le dimensioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/90, (per inumazione di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 distando sempre l'una dall'altra metri 0,50.)
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Le casse per l'inumazione dei cadaveri devono rispettare quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 63

Cippi, copritombe e lapidi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo sul quale verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile riportante nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori sull'apposito porta fiori.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, per il vecchi Cimitero, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle dimensioni di ingombro massimo di cm 80x180, con altezza non superiore a cm 20, e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 120 dal piano di campagna, e previa approvazione del progetto esecutivo. La data precisa di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico comunale con almeno 8 gg. di anticipo. I copritomba non dovranno in ogni caso eccedere le dimensioni dello scavo di inumazione, e rispettare gli allineamenti esistenti o previsti dal Comune.
4. Al di fuori di quanto indicato negli articoli antecedenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria; è permesso il collocamento di croci identiche a quelle finora adottate e i caratteri delle iscrizioni apposte dovranno essere tutte uguali.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 64

Tumulazione (sepulture private)

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepulture private consistono nella concessione a privati del diritto d'uso di:
 - Loculi per la sepoltura individuale per la durata di anni 40;
 - Tombe di famiglia o monumentali per la tumulazione di famiglie o collettività per la durata di anni 99;
 - Cellette ossario per la durata di anni 40;
2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3. L'esecuzione della parete di chiusura delle sepulture a sistema di tumulazione (loculi, tombe a sterro, cappelle di famiglia, celle ossario, nicchie cinerarie) è a carico del concessionario o dei famigliari, nel periodo immediatamente successivo alla tumulazione, così come l'indicazione delle generalità del defunto (nome, cognome ed eventualmente data di nascita e di morte) e potrà essere applicata una sua fotografia. Per i loculi destinati alla raccolta delle sole urne cinerarie è possibile indicare il solo nominativo della famiglia del concessionario.
4. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere al proprio nome e cognome quello del marito.

5. Dovranno, in ogni caso, essere indicate le esatte generalità anagrafiche.
6. Sulle tombe o cappelle per famiglia o collettività dovrà essere indicato anche il cognome della famiglia o la denominazione dell'ente concessionario.
7. Le misure, il colore delle sepolture e la tipologia di caratteri utilizzabili per le iscrizioni sono quelle corrispondenti alle tipologie esistenti.
8. La misura di ingombro libero interno per tumulazioni in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di cm 70x30x30h. La chiusura esterna può essere fatta con semplice lastra di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici.
9. Per le nicchie cinerarie individuali, la misura non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di cm 30x30x50h.
10. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
11. E' inoltre consentita la collocazione di una o più cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo.

Art. 65

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 66

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate quando si è trascorso almeno un decennio dalle inumazioni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Possono essere effettuate nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio con ordinanza.

4. L'esumazione ordinaria nominativa richiesta dai congiunti prima della normale rotazione, sarà autorizzata dal Comune solo in presenza di gravi motivi, previo pagamento del diritto previsto e potrà essere effettuata nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

5. Il personale incaricato dell'esumazione, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione e in caso di non completa mineralizzazione il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

E' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6. L'inizio di operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e ne verrà data notizia ai parenti residenti nel territorio comunale. Dette operazioni effettuate nel pubblico interesse, non sono soggette al pagamento di alcun diritto.

7. Le ossa che si rinvenivano durante le esumazioni ordinarie dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che chi ne abbia interesse faccia richiesta di raccogliercle in cassetta di zinco per il collocamento in sepoltura privata.

Art. 67

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .

2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal mese di ottobre al mese di aprile.

3. Prima di procedere ad operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

4. Quando si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria può eseguirsi a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

6. Per le esumazioni straordinarie richiesta dai privati nel caso di cui al precedente comma 1°, è prescritto il pagamento della tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art. 68 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

- Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Alle operazioni di estumulazione deve essere presente l'Autorità Sanitaria e vengono eseguite gratuitamente, se ordinate dal Comune.

- Sono straordinarie quelle eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle richieste dai congiunti, prima dello scadere della concessione, solo nel caso in cui la salma estumulata debba essere trasferita in altro cimitero o tomba di famiglia anche dello stesso cimitero, circostanza che comporta l'automatica retrocessione del loculo medesimo all'Amministrazione Comunale.

2. I feretri estumulati allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, per i quali non sia ancora completato il processo di mineralizzazione debbono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere per una durata minima di 5 anni, a meno che non sia chiesta altra tumulazione.

3. Qualora all'atto dell'estumulazione il feretro risulti fatiscente e la salma sia completamente decomposta, l'incaricato dell'A.S.L. può consentire l'immediata raccolta dei resti mortali per il collocamento nell'ossario comune, o su richiesta dei familiari, raccolti in cassetta di zinco e collocati in sepoltura privata (cellette ossario) e previa corresponsione della tariffa.

4. E' assolutamente vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse usate al momento della tumulazione.

5. Il Sindaco, su richiesta dei congiunti, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di permanenza in tumulo, ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che la traslazione possa effettuarsi senza pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentirne la traslazione, previa idonea sistemazione.

Art. 69
Competenze e tariffe

1. Le esumazioni e le estumulazioni, quando richieste dai familiari o da aventi titolo sono eseguite a cura e spese dei richiedenti, alla presenza di dipendenti comunali o persone incaricate.

2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono effettuate secondo le indicazioni del Responsabile del servizio di polizia mortuaria ed in osservanza delle prescrizioni dell'incaricato dell'A.S.L. la cui presenza è obbligatoria.

3. Le esumazioni e le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 70 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento, quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Art. 70
Oggetti da recuperare

1. Se nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 71
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti in precedenza dagli aventi diritto, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli ed il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia

sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto Ronchi e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. Gli altri rifiuti, risultanti dall'attività cimiteriale sono assimilabili ai rifiuti urbani.

CAPO VI CREMAZIONE

Art. 72 *Crematorio*

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 73 *Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione*

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della Legge 30.03.2001 n. 130 spetta all'Ufficiale di stato civile ed è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. E' istituito il registro comunale per la cremazione ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 25.09.2009 nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la volontà di essere cremato.

3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 74 *Urne cinerarie*

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. E' prevista la possibilità di affidare le ceneri a persona indicata in vita dal defunto con le modalità espressamente previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

6. Con apposito atto, il Comune regolerà quanto necessario per la concreta applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione a questa legge.

Art. 75

Campo per la dispersione delle ceneri

1. E' previsto un campo per la dispersione delle ceneri.
2. Fino a quando non sarà stato istituito, le ceneri dei defunti di cui venga richiesta la dispersione sono provvisoriamente collocate in apposito loculo o cella ossario

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 76

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune ed esposto all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 77

Disciplina dell' ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti;
 - b) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;
 - d) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
 - e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o promuovere attività commerciali; il divieto è esteso anche alle immediate vicinanze del cimitero;
 - f) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna del cimitero, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 78

Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b) introdurre armi, cani, o altri animali;
 - c) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- d) introdurre oggetti irriverenti,
 - e) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - g) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) sedere sui tumuli, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
 - i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori fare loro offerte di oggetti o proporsi per l'esecuzione di lavori sulle tombe;
 - k) fotografare o filmare cortei funebri o opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di funerale o di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto o del concessionario della tomba;
 - l) eseguire lavori sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari o dei parenti dei defunti;
 - m) commerciare oggetti ornamentali o di decorazione delle tombe;
 - n) disturbare in qualsiasi forma l'attività del personale comunale e il libero svolgimento dei cortei e dei riti funebri.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. La circolazione di veicoli all'interno del cimitero è autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica in collaborazione con il servizio di vigilanza, previa fissazione delle modalità e degli orari.
4. I contravventori saranno diffidati ad uscire o ad allontanarsi immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 79

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 80

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla distruzione, con addebito di eventuali spese.
2. Nei cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 81
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 73 in quanto applicabili.

Art. 82
Iscrizione ed elementi ornamentali sulle sepolture a tumulazione

1. Previa autorizzazione del responsabile dei Servizi Tecnici, sulle lapidi di chiusura dei loculi, delle celle ossario, delle tombe di famiglia e delle nicchie cinerarie sono ammesse brevi iscrizioni, a condizione che non vengano ridotte le dimensioni o i caratteri con cui sono indicate le generalità del defunto e che devono essere identiche a quelle finora adottate.
2. Le iscrizioni devono essere in lingua italiana. Eventuali iscrizioni in altre lingue dovranno essere accompagnate dalla traduzione in italiano.
3. Alle condizioni di cui al 1° comma è consentito apporre sulle sepolture le generalità e le fotografie a ricordo di altri familiari defunti, purché le loro spoglie mortali non siano sepolte in forma individuale in altra sepoltura del cimitero.
4. Per le brevi iscrizioni e le generalità poste a ricordo di altri familiari defunti potranno essere utilizzati caratteri più piccoli di quelli indicati nel primo comma.
5. Saranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate o con errori di scrittura o che siano contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o al buon costume.
6. E' ammessa la collocazione di elementi ornamentali (lampade, portafiori, croci, ecc.) esclusivamente sulla lapide corrispondente ed è fatto divieto depositare portafiori o altro sul pavimento ai piedi delle lapidi o fuori dall'ingombro delle sepolture a terra.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 83

Concessione cimiteriale (Sepolture private)

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, previa presentazione di domanda al Sindaco e indicazione del tipo di concessione richiesta.
2. Le concessioni in uso riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia).
3. Il rilascio della concessione è regolato da un contratto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
4. La concessione può essere revocata a chi arrivi a farne oggetto di lucro o speculazione.
5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma della persona indicata dal concessionario e limitatamente ai seguenti gradi di parentela ed affinità:
 - a) ascendenti o discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) fratelli e sorelle;
 - c) il coniuge;
 - d) i suoceri, i generi, le nuore e i nipoti, cognato.

Art. 84

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al precedente art. 83 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 40 anni, salvo rinnovo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è così fissata:
 - a) in 99 anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni;
 - b) in 40 anni per i loculi individuali;
 - c) in 40 anni per le celle-ossario e per le nicchie cinerarie.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione previsto.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.
5. L'estumulazione delle salme dai loculi o dei resti mortali dalle celle-ossario e nicchie cinerarie, per diversa sistemazione, prima della scadenza naturale della concessione stessa, comporterà l'automatica retrocessione del loculo o cella-ossario o nicchia cineraria, alla disponibilità del Comune senza diritto di rimborso spese o rivalsa alcuni.
6. La scadenza delle concessioni è comunicata, con 90 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi diritto, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 90 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità del manufatto oggetto della concessione.
7. Le concessioni di loculi, di norma, vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento del decesso e per la tumulazione della salma della persona a cui sono destinate. Analogamente anche la concessione di cellette ossario e cinerari verrà rilasciata al momento della tumulazione dei resti mortali e delle ceneri.
8. Il coniuge superstite, al momento della richiesta di concessione di un loculo cimiteriale per il congiunto defunto, potrà chiedere per sé stesso la concessione di un loculo attiguo o sovrapposto a quello concesso.
9. E' ammesso in casi particolari ed eccezionali il prestito del loculo cimiteriale previa autorizzazione e consenso scritto del concessionario e solo per periodi limitati.

Art. 85

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 86, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 86
Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 87
Rinuncia di aree e manufatti in concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree:
 - a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o comunque siano libere da salme, resti o ceneri.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri, e siano resi nelle stesse condizioni di concessione.
3. Il Comune, a seguito di rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato secondo la seguente formula:
- $\frac{2}{3}$ della durata di concessione – (meno) numero anni di utilizzo x (per) importo vigente al momento della rinuncia della concessione : (diviso) anni durata della concessione.
3. Al concessionario rinunciante non potrà essere riconosciuto nessun indennizzo o rimborso per le opere da lui costruite od aggiunte o per le migliorie apportate.
4. La rinuncia a manufatti in concessione non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art. 88
Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 96, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 89

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f) quando venga eseguita una estumulazione straordinaria precedente alla scadenza naturale del termine della concessione di cui al 5° comma dell'art. 86.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e all'esterno del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'incaricato del servizio di polizia mortuaria.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 90

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per:
 - scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 86;
 - estumulazione straordinaria prevista dall'art. 88, comma 5;
 - soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
PERSONALE COMUNALE

Art. 91

Compiti del personale. Attività del necroforo

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati all'interno dell'orario di lavoro;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di persone o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
Un dipendente comunale è incaricato della vigilanza su tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero.
In particolare, egli provvede:
 - a) a ritirare e conservare, per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
 - b) ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - c) ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Servizio Sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale;
 - d) a tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo per fosse ad inumazione;
 - e) a verificare l'esistenza delle autorizzazioni prescritte per i lavori o interventi sulle tombe e controllare che l'esecuzione avvenga secondo le modalità e i progetti approvati;
 - f) a custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - g) a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - h) a denunciare al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero.
6. Il necroforo o personale incaricato, adempie ai seguenti compiti e mansioni principali:
 - a) escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
 - b) inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
 - c) raccolta e il deposito nell'ossario del cimitero delle ossa;

d) ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre.

7. Il personale di polizia municipale vigila sull'eventuale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari su segnalazione dei privati o di altri uffici comunali e provvede all'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92 Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 93 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 94 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 95

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme dei precedenti regolamenti, può, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, esibire al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui vengono riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto dei regolamenti precedenti, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 97

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 96 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 98

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione

Art. 99

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 N. 285.